

Foglio informativo

## Entrata

Le informazioni seguenti sono tratte dal Regolamento di previdenza in vigore dal 01.01.2025 (RegPr).

### Procedura

- Il datore di lavoro compila tempestivamente un formulario di iscrizione per dipendenti sottoposti all'obbligo LPP. Questo viene poi inoltrato al nuovo membro della nostra Cassa Pensione, che deve scegliere il piano di risparmio facoltativo desiderato e firmarlo. Quindi il datore di lavoro inoltra il formulario compilato in originale all'Ufficio amministrativo.
- L'Ufficio amministrativo conferma al nuovo membro la sua entrata, inviandogli la relativa documentazione.

### Condizioni per l'appartenenza

- Contratto di lavoro di durata indeterminata o determinata e superiore a 3 mesi con un datore di lavoro affiliato alla nostra Cassa Pensione (cfr. l'ultima pagina del Resoconto d'esercizio), nonché salario determinante AVS pari almeno al salario minimo LPP (nel 2026 CHF 22'680). Per i rapporti di lavoro di durata inferiore a un anno, il salario viene convertito su base annua. In presenza di un diritto a una rendita d'invalidità parziale, è necessario contattare il nostro ufficio per verificare l'obbligo assicurativo.
- I collaboratori che hanno un rapporto di lavoro con vari datori di lavoro affiliati alla nostra Cassa Pensione e percepiscono un salario complessivo che raggiunge il minimo LPP (2026 CHF 22'680), ma presso i singoli datori di lavoro affiliati ricevono un salario inferiore al minimo LPP, possono comunque assicurare il loro salario presso la nostra Cassa Pensione. In questo caso, i singoli salari verranno coordinati dall'Ufficio amministrativo e combinati come impiego multiplo. Questa possibilità di assicurarsi è volontaria e può essere notificata solo previo accordo tra i datori di lavoro e la persona assicurata. Il nostro Ufficio amministrativo verificherà per ogni singolo caso se le condizioni necessarie sono soddisfatte.

### Inizio e termine dell'appartenenza

- L'appartenenza alla nostra Cassa Pensione inizia il 1° del mese in cui comincia il rapporto di lavoro o il 1° del mese in cui il salario annuo assicurato raggiunge il salario minimo LPP, ma non prima del 1° gennaio dopo aver compiuto 17 anni.
- L'appartenenza alla nostra Cassa Pensione termina con l'ultimo giorno del mese in cui cessa il rapporto di lavoro oppure in cui il salario annuo assicurato scende sotto il salario minimo LPP.

### Modello previdenziale capitale di risparmio-rischio

- In caso di invalidità o decesso la nostra Cassa Pensione versa una certa percentuale del salario annuo assicurato sotto forma di rendita temporanea fino a 65 anni, se le condizioni per il suo beneficio sono soddisfatte.
- Per determinare le prestazioni di vecchiaia e di uscita, per ogni assicurato attivo e ogni beneficiario di una rendita di invalidità, si tiene un capitale di risparmio individuale, costituito dalle prestazioni di uscita provenienti da altri istituti, dai versamenti volontari del membro, dagli interessi e dagli accrediti di risparmio, a partire da 25 anni e dipendenti dall'età, come pure da eventuali contributi di risparmio supplementari, su base volontaria come all'art. 27a RegPr.

### Salario annuo assicurato (SAA)

Il SAA corrisponde al salario annuo previsto nell'ambito dell'obbligatorietà AVS senza componenti versate occasionalmente, al massimo comunque 6 volte l'importo della rendita massima di vecchiaia AVS (2026 CHF 181'440). Se il rapporto di lavoro dura meno di 12 mesi, quale SAA si considera il salario che verrebbe corrisposto per una occupazione durante tutto l'anno. Il SAA è la base per il calcolo di contributi, accrediti di risparmio e versamenti volontari, come pure delle prestazioni temporanee fino a 65 anni a copertura dei rischi invalidità e morte.

**I contributi e gli accrediti di risparmio annui** (in percento del SAA) ammontano a:

età LPP	contributi dell'assicurato (totale)	di cui contributi per rischio e spese amministrative	di cui contributi di risparmio per la vecchiaia	accrediti di risparmio
18 – 24	<b>2.0%</b>	2.0%		
25 – 34	<b>6.0%</b>	2.0%	4.0%	<b>9.0%</b>
35 – 44	<b>7.5%</b>	2.0%	5.5%	<b>12.5%</b>
45 – 54	<b>9.0%</b>	2.0%	7.0%	<b>16.5%</b>
55 – 65	<b>10.0%</b>	2.0%	8.0%	<b>20.5%</b>
66 – 70	<b>10.0%</b>	1.0%	9.0%	<b>18.0%</b>

**I contributi ordinari dei datori di lavoro** per la copertura dei rischi invalidità e morte e per le spese amministrative ammontano al 2.0% del SAA. Come contributi di risparmio per il finanziamento delle prestazioni di vecchiaia, i datori di lavoro versano uniformemente il 9.5% del SAA per tutti gli assicurati attivi tra i 25 e i 65 anni, e in **totale** quindi l'**11.5%** del SAA. Per l'assicurazione risparmio dopo i 65 anni, il contributo del datore di lavoro ammonta in **totale al 10.0%** del SAA.

#### **Piani di risparmio facoltativi per aumentare gli accrediti di risparmio (art. 27a)**

- **All'entrata** gli assicurati attivi possono scegliere se vogliono versare fin dall'inizio dell'appartenenza:
  - il contributo ordinario secondo l'art. 27.3 RegPr (piano standard); oppure
  - un ulteriore 1.0% del salario annuo assicurato (SAA); oppure
  - un ulteriore 2.0% del salario annuo assicurato (SAA) quali contributi di risparmio.
- I **contributi di risparmio supplementari** vengono assegnati al capitale di risparmio come accrediti di risparmio supplementari. Essi sono a carico esclusivo dell'assicurato attivo.
- Il 1° gennaio di ogni anno è sempre possibile **cambiare il piano di risparmio**, a condizione che la nuova scelta sia stata comunicata alla Cassa Pensione entro la fine di novembre dell'anno precedente tramite l'apposito formulario.
- Se all'entrata non avviene **nessuna comunicazione**, sono dovuti i contributi ordinari (piano standard).

#### **Prestazioni di rischio assicurate temporaneamente fino a 65 anni** (cfr. Foglio informativo Prestazioni per superstiti)

- **Rendita di invalidità** pari al massimo al 45% del SAA, temporanea fino a 65 anni. In seguito sostituita dalle prestazioni di vecchiaia, calcolate in base al capitale di risparmio aumentato degli accrediti di risparmio secondo il piano standard e degli interessi maturati durante il periodo dell'invalidità.
- **Rendita per coniuge** pari al massimo al 60% della rendita di invalidità assicurata rispettivamente in corso, temporaneamente fino a quando l'assicurato attivo o beneficiario di una rendita di invalidità defunto avrebbe compiuto 65 anni. In seguito sostituita dal 60% della rendita di vecchiaia fittizia.  
Partner registrati secondo la legge federale sull'unione domestica registrata (LUD), per il RegPr hanno la stessa posizione dei coniugi.
- **Rendita per convivente** pari al 60% della rendita di invalidità assicurata, per assicurati per risparmio pari al 60% della rendita di vecchiaia assicurata. La condizione è una comunione fissa di vita in un'unica economia domestica e la presenza di almeno un figlio in comune.
- **Rendite per orfani** pari al 20% della rendita di invalidità assicurata o in corso per ogni figlio avente diritto, fino quando il defunto avrebbe compiuto 65 anni. In seguito sostituita dal 20% della rendita di vecchiaia fittizia o in corso.
- **Capitale in caso di decesso** pari al capitale di risparmio disponibile, se al momento del decesso di un assicurato attivo o beneficiario di una rendita di invalidità non c'è né un coniuge vedovo o divorziato superstite né un convivente con diritto a prestazioni. Il capitale di decesso versato ai genitori è limitato al 50% del capitale di risparmio disponibile.

#### **Prestazioni di vecchiaia** (cfr. Foglio informativo Prestazioni di vecchiaia)

- **Rendita di vecchiaia** calcolata al momento del pensionamento, flessibile tra i 60 e i 70 anni, moltiplicando il capitale di risparmio disponibile per il tasso di trasformazione dipendente dall'età. In caso di decesso di un pensionato, il coniuge avente diritto riceve una rendita per coniuge pari al 60% della rendita di vecchiaia in corso.
- Si può percepire un **eventuale capitale di vecchiaia** fino al 100% del capitale di risparmio disponibile al momento del pensionamento. L'esercizio dell'opzione capitale deve essere notificato con la richiesta di prestazioni di vecchiaia, al più tardi al momento del pensionamento.
- Un **pensionamento parziale** è possibile se il SAA si riduce di almeno il 20%, ma al massimo in tre tappe.

#### **Trasferimento di prestazioni di uscita di precedenti rapporti di previdenza**

Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto. Anche eventuali istituti di libero passaggio devono versare al nuovo istituto di previdenza il capitale di previdenza (conti, depositi e polizze di libero passaggio) per garantire la protezione previdenziale. Per questo motivo il nuovo assicurato attivo entrante è tenuto, in base al diritto federale, a comunicare al più presto l'entrata nella nostra Cassa Pensione a tutti i precedenti istituti di previdenza e di libero passaggio. Ulteriori informazioni su eventuali averi della previdenza professionale si possono richiedere all'*Ufficio centrale del 2° pilastro, Fondo di garanzia LPP, Casella postale 1023, 3000 Berna 14 (telefono 031 380 79 75, [www.sfbvg.ch/it](http://www.sfbvg.ch/it))*.

Le prestazioni di libero passaggio versate verranno accreditate interamente al capitale di risparmio individuale dell'assicurato attivo entrante, gli interessi saranno calcolati a partire dalla data di trasferimento.

#### **Versamenti volontari** (cfr. Foglio informativo Versamenti volontari)

Assicurati attivi, a dipendenza dell'età e del SAA determinante, possono effettuare al massimo una volta all'anno un versamento volontario, fino a raggiungere il capitale di risparmio secondo il modello, a condizione che i relativi requisiti siano soddisfatti. I membri interessati devono comunque confermare per iscritto all'Ufficio amministrativo l'adempimento di tutte le condizioni prima del pagamento di versamenti volontari. Ulteriori informazioni sono disponibili nel foglio informativo Versamenti volontari.

**Nota:** Questo foglio informativo, stato al 18.02.2026, non può essere pretesto per una rivendicazione giuridica. Fa stato la versione tedesca (VRegl) del Regolamento di previdenza della Cassa Pensione valido dal 01.01.2025. Quando nel testo per le persone viene utilizzata la forma maschile, questa vale anche per le persone di sesso femminile.